

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### TRA

L'Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (Cosenza) via P. Bucci, P.I. 00419160783, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Latorre, nato a Ginosa (Bari) il 20/9/1945;

### E

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede legale a Roma, P.le di Porta Pia, c. f. 97532760580 d'ora in poi denominato "Ministero", rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Generali ed il Personale Dr. MARCELLO ARREDI n. a Marino (RM) il 21/2/1949 cod. fisc. RRD MCL 49B21E958Z

### Premesso

Che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del DM n. 142/98 di attuazione della stessa legge ed ai sensi del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, le Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in Aziende ed Enti a laureati entro i dodici mesi dal compimento degli studi universitari per una durata non superiore a sei mesi, proroghe comprese;

Che l'Università della Calabria attraverso la stipula di convenzioni quadro con Aziende ed Enti, intende offrire ai propri laureati entro i dodici mesi dal compimento degli studi universitari esperienze formative e di orientamento dirette a favorire le scelte professionali e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Si conviene quanto segue:

### Art. 1

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento,

### Art. 2

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto n. tirocinanti/n. dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 Marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 Luglio 1998 n. 92.

Il Tirocinio è rivolto esclusivamente ai laureati da non più di 12 (dodici) mesi e può avere una durata di massimo 6 (sei) mesi, proroghe comprese, ai sensi del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

### Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi all'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo, contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell'attività di tirocinio e i rispettivi obblighi.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni dell'Azienda, nonché le norme di comportamento e le regole elementari di proficua convivenza.

### Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario ecc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa.

### Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun obbligo finanziario salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo

**Art. 8**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 12 mesi e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima dalla scadenza.

**Art. 9**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Numero Convenzione 2 /2013

Arcavacata di Rende, il 29/01/2013

(Firma per il soggetto promotore) ..... **IL RETTORE**  
(Prof. Giovanni **LICORRE**)

(Timbro e firma per il soggetto ospitante) ..... **IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Marcello **ARBEDI**